

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-31 marzo 2022 – Focus sulla presentazione del Modello EAS

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 31 marzo 2022 non ci sono particolari scadenze oltre a quelle consuete che cadono in ogni seconda metà del mese.

Le uniche degne di nota sono:

- l'invio, fissato per il 25 marzo, dei modelli INTRASTAT per i soggetti mensili applicando, per il secondo mese, le semplificazioni introdotte da quest'anno;
- la presentazione, entro il 31 marzo, del modello EAS da parte degli enti non commerciali per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato.

18 VENERDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 MARTEDÌ

**TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della quarta rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in

	via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del n. D.P.R. 640/1972.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>

25 VENERDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
- Devono essere presentati ai soli fini statistici:
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli appa-

recchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi – Il periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

31 GIOVEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SC – Presentazione

Attività - Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 aprile 2021 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

COMUNICAZIONE

Comunicazione Modello EAS

Attività - Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato; detto modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Diversamente, non è necessario presentare il modello qualora le variazioni risultano già comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante i modelli AA5/6 o AA7/10.

Soggetti obbligati - Enti associativi.

Modalità - Invio telematico della comunicazione Eas.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>

TASSE E IMPOSTE VARIE	Tasse automobilistiche Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di febbraio. Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli. Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).
TASSE E IMPOSTE VARIE	Tobin tax – Dichiarazione Attività - Presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT). Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti. Modalità - Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT.
TASSE E IMPOSTE VARIE	Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio. Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
RAVVEDIMENTO	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2022. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> ● 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; ● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; ● 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal

	<p>caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° febbraio – 28 febbraio 2022 per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; • nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

SCADENZE AGGIORNATE AL 15 MARZO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Modello EAS – Modalità di presentazione

Entro il 31 marzo 2022, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare un "nuovo" modello EAS qualora siano intervenute, nell'anno 2021, variazioni nei dati precedentemente comunicati. Più precisamente, il modello va presentato all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell'anno precedente.

Soggetti interessati

L'adempimento interessa tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli che svolgono la sola attività istituzionale ovvero si limitano a riscuotere quote associative o contributi.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale IVA e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).



Attenzione

Il modello EAS non deve essere presentato dagli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale così come introdotto dal D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Riforma del Terzo settore").

Modalità operative

Come accennato, la comunicazione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;

- esclusivamente **in via telematica** (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Per gli **enti neo-costituiti**, invece, il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Sul punto, è d'obbligo rammentare che il modello EAS deve essere ripresentato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.



Attenzione

In caso di **perdita dei requisiti qualificanti** previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti" (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data di decorrenza).

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

- lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale;
- la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa;
- la trasformazione dell'ente associativo in fondazione;
- per le associazioni di cui all'art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148, comma 8, D.P.R. n. 917/1986.

Compilazione semplificata

In presenza di dati e notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, per alcune tipologie di enti associativi sono previste modalità semplificate di compilazione del modello.

La semplificazione interessa i seguenti soggetti:

- associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate (organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo;
- associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni,

istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

- Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (es. l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
- federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Remissione in bonis

In caso di inadempimento, è prevista la possibilità della c.d. **remissione in bonis**, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.

A tal fine è necessario:

- presentare il modello EAS;
- versare una **sanzione pari ad 250 euro**.

Il versamento deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile.

In questo caso, si fa riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2021 in scadenza il 30 novembre 2022.